

Publicato il 05/10/2017  
N. 01099/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00807/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente  
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Colla, con domicilio eletto presso il suo studio in Rivoli, via Cavalieri di Vittorio Veneto 8;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato in Torino, via Arsenale, 21;

per l'annullamento

del provvedimento (datato 14 giugno 2017) di non ammissione alla classe terza della scuola  
, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o

conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Nello scrutinio del 14/6/2017 il Consiglio della classe 2AM dell'Istituto di istruzione superiore statale X ha deliberato, all'unanimità, di non ammettere alla classe successiva -OMISSIS- con la seguente motivazione: "Lo studente si presenta con due insufficienze: in Matematica (voto 5) e Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica (voto 5), e con il 6 nelle altre materie esclusa Scienze motorie (voto 9). Il Consiglio di Classe, analizzando il comportamento dell'allievo, non ha riscontrato nessun miglioramento rispetto al primo periodo dell'anno scolastico. Tenuto conto quindi di quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, oltre che della delibera del Comitato di Garanzia riunitosi l'8 giugno u.s., il Consiglio di Classe decide all'unanimità di assegnare per l'allievo il voto 5 (cinque)/10 in comportamento, voto già assegnato nel primo periodo. Di conseguenza lo studente NON è ammesso alla classe successiva".

2) Contro tale provvedimento i genitori dello studente interessato (minorenne) hanno proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di eccesso di potere.

Per resistere all'impugnazione si è costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica, che ha depositato un dettagliato rapporto del Dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore statale X, corredato da documentazione.

3) Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 il Collegio, previo avviso alle parti, ha trattenuto in decisione la causa per definirla con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.

4) Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo ("Eccesso di potere per violazione di precetti di logica e ragionevolezza. Perplexità") i ricorrenti hanno dedotto: che il giudizio negativo espresso dal Consiglio di classe nei confronti -OMISSIS- è condizionato in larga misura da vicende (il danneggiamento dell'automobile del Dirigente scolastico e le minacce a una docente) di cui il predetto è stato ritenuto responsabile; tali vicende sono però ancora al vaglio dell'Autorità giudiziaria; esse dunque non possono costituire presupposti idonei a legittimare l'impugnata deliberazione di non ammissione alla classe successiva.

Con il secondo motivo ("Eccesso di potere per contraddittorietà") i ricorrenti hanno dedotto: che dal verbale di scrutinio non si comprende se lo studente sia stato valutato negativamente in relazione al rendimento o in relazione al comportamento; nel primo caso la valutazione risulterebbe illegittima non essendosi espresso il Consiglio di classe in ordine alle possibilità di recupero nell'anno scolastico successivo; nel secondo caso l'illegittimità della valutazione è evidenziata dal riferimento alla delibera del Comitato di Garanzia dell'8/6/2017 e dalla circostanza che l'attribuzione del voto 5 in comportamento è precisamente funzionale alla non ammissione dello studente all'anno successivo.

5) Dalla motivazione della deliberazione riguardante -OMISSIS-, risultante dal verbale dello scrutinio finale n. 13 in data 14/6/2017 e riportata nella presente sentenza al precedente punto 1), emerge con chiarezza che la mancata ammissione del predetto alla classe successiva è stata determinata dalla decisione, assunta all'unanimità dal Consiglio di classe, di attribuirgli il voto 5 (cinque)/10 in comportamento.

A norma dell'art. 2 comma 3 del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 "la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi".

All'insufficienza nel comportamento è conseguita dunque inevitabilmente la bocciatura, restando irrilevante il rendimento scolastico, comunque citato nel deliberato dal Consiglio di classe.

Sempre nel verbale di scrutinio si legge, con specifico riferimento al voto di condotta assegnato allo studente:

- che ad avviso del Consiglio di classe il predetto "non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative definite dall'articolo 1 del Decreto, con particolare riguardo ai valori della cittadinanza e della convivenza civile e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica";

- che gli "atti compiuti da -OMISSIS- presentano un crescendo di gravità: dall'aggressione verbale, al danneggiamento di oggetti di proprietà altrui, ad atti di vandalismo, fino ad arrivare allo sputare addosso a un'insegnante"; creando altresì "fra la maggior parte degli altri studenti un clima di tensione e, in alcuni casi, di paura";

- che lo studente è stato sanzionato, nel corso dell'anno scolastico "con complessivi 46 giorni di sospensione dalle attività scolastiche, e da tutti i pomeriggi di laboratorio di cinematografia fissati dal 16 maggio in poi".

6) Quest'ultima circostanza non è contestata e in effetti trova conferma nella documentazione allegata all'articolato rapporto depositato in giudizio dal Dirigente scolastico.

Lo studente è stato sospeso dalle attività didattiche per 4 giorni dal 30/11 al 3/12/2016; per 15 giorni dal 5 al 19/12/2016 e dal 21 al 23/12/2016; per altri 15 giorni dal 22/2 al 17/3/2017; per 6 giorni complessivi in data 1 e 5-9/6/2017; nonché dal 24 al 31/5/2017.

In particolare:

a) la sospensione di 15 giorni del dicembre 2016 è correlata, tra l'altro, al danneggiamento dell'automobile del Dirigente scolastico;

b) la sospensione di fine maggio 2017 (disposta il 23/5/2017) è correlata a un episodio di forte contrapposizione con un'insegnante, infine vittima di uno sputo.

Per entrambi gli episodi sono in corso accertamenti dell'Autorità giudiziaria. Contro il provvedimento disciplinare sub b) i genitori dello studente hanno proposto, con esito negativo, ricorso (prima) al Comitato di Garanzia dell'Istituto scolastico e (poi) al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

7) Alla luce di quanto precede risulta evidente l'infondatezza del ricorso.

Il primo motivo va superato rilevando che il Consiglio di classe non poteva non tener conto di tutte le sanzioni disciplinari irrogate allo studente, comprese quelle conseguenti ad episodi che hanno dato origine a indagini penali di cui non si conosce ancora l'esito. Dette sanzioni, di per sé, non sono infatti sub iudice e quindi dovevano necessariamente essere valutate ai fini del giudizio complessivo sul comportamento dello studente.

Va superato anche il secondo motivo di ricorso, innanzitutto perché non sussiste la contraddittorietà censurata dai ricorrenti; come detto, la motivazione del deliberato del Consiglio di classe è chiara nell'evidenziare che la mancata ammissione dello studente alla classe successiva è stata determinata dall'insufficienza del voto in comportamento. Per il resto il motivo si appunta su profili marginali e non decisivi ai fini della legittimità dell'atto impugnato, che risulta invece supportato da adeguati presupposti e da una idonea motivazione.

8) Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di causa vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Amministrazione resistente nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati riportato nella sentenza.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Savio Picone, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Carlo Testori

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

CASSAZIONE.net